

186 Contratto di appalto - Dlgs 14/2019 -Art. 81 (Contratto di appalto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 186 Contratto di appalto

1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.
2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 81 (Contratto di appalto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed

186 Contratto di appalto - Dlgs 14/2019 -Art. 81 (Contratto di appalto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

offrendo idonee garanzie.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[186 Contratto di appalto - Dlgs 14/2019 -Art. 81 \(Contratto di appalto\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 186 Contratto di appalto - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 81 (Contratto di appalto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 186 Contratto di appalto
1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1192 del 18/01/2018 \(Rv. 646957 - 01\)](#)

Consorzi stabili - Autonomia soggettiva, organizzativa e patrimoniale - Somme incamerate dal consorzio fallito - Attribuzione in prededuzione alla sola consorziata esecutrice dei lavori - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. I consorzi stabili con rilevanza esterna, previsti dalla legge n. 109 del

186 Contratto di appalto - Dlgs 14/2019 -Art. 81 (Contratto di appalto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello